

Oggetto: **Ammortizzatore sociale emergenziale di integrazione al reddito.**

L'articolo 7 del Decreto-legge n.61 del 1° giugno 2023 ha introdotto un ammortizzatore sociale emergenziale di integrazione al reddito. Nella sostanza non si tratta di una cassa integrazione ma di un'indennità di integrazione al reddito concessa dall'Inps, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le casse integrazioni.

Tale indennità potrà essere riconosciuta ai dipendenti che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati oppure lavorano presso un'azienda che ha sede legale o operativa in uno dei comuni interessati dall'alluvione del 16 e 17 maggio 2023.

Questa integrazione al reddito è riconosciuta ai dipendenti che sono impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito di eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dello stato di emergenza.

La stessa integrazione al reddito è concessa ai dipendenti che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni interessati dall'alluvione del 16 e 17 maggio 2023, che sono impossibilitati a recarsi al lavoro per interruzione o impraticabilità delle strade, per l'inutilizzabilità del mezzo di trasporto, per inagibilità della propria abitazione, per le condizioni di salute dei familiari conviventi, tutti eventi ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale.

I dipendenti di aziende che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'alluvione possono ricevere tale indennizzo per un **massimo di 90 giornate, entro il limite temporale del 31 agosto 2023.**

Mentre nel caso in cui l'azienda sia sempre stata operativa ma il dipendente sia residente o domiciliato nei territori indicati nel decreto e non sia stato in grado di recarsi al lavoro per comprovati motivi quali l'interruzione o l'impraticabilità delle strade oppure della inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, l'inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio, o per le condizioni di salute dei familiari conviventi, l'indennità viene riconosciuta per un **massimo di 15 giornate.**

Non trattandosi di una cassa integrazione, con l'obiettivo di semplificare la procedura ed accorciare i tempi di erogazione, il decreto ha stabilito che i datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi di consultazione sindacale e non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a carico del datore stesso.

Le suddette 90 giornate non entreranno nel computo delle durate massime previste per i consueti ammortizzatori sociali ed esaurite tali giornate, qualora perdurasse l'impossibilità di prestare attività lavorativa per sospensione dell'attività aziendale si potrà ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti per eventi oggettivamente non evitabili.

La domanda dovrà essere presentata dal datore di lavoro tramite inserimento di informazioni in apposita procedura contenuta nel sito Inps, indicando anche il numero dei giorni di assenza ed il motivo dell'assenza (il lavoratore dovrà produrre la documentazione che giustifica la sua impossibilità a recarsi al lavoro).

Gli uffici gestione ed amministrazione del personale di Confesercenti Ravenna-Cesena si occuperanno degli adempimenti amministrativi connessi alla presentazione delle suddette istanze.

Uff. Gestione ed amministrazione del personale